

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione giuridica

2007/2261(INI)

27.3.2008

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sul al Libro bianco sullo sport
(2007/2261(INI))

Relatrice per parere: Neena Gill

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che, benché l'attuale trattato non contenga disposizioni che conferiscono competenze specifiche in materia di sport, lo sport non è escluso dall'ambito di applicazione del diritto comunitario e viene trattato più specificamente in termini di divieto di discriminazione (articolo 12 del trattato), di libera circolazione dei lavoratori (articolo 39), di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (articoli 43 e 49) e di regole in materia di concorrenza (articoli dall'81 all'87); rimarca inoltre che le disposizioni in materia di politica sociale, di occupazione, di cultura, di istruzione e di sanità incidono anche sullo sport;
2. afferma che lo sport deve assicurare l'interdipendenza dei competitori e garantire il carattere incerto dei risultati delle competizioni, cosa che potrebbe giustificare la messa in atto, da parte delle organizzazioni sportive presenti sul mercato, di un quadro specifico per la produzione e la vendita di eventi sportivi;
3. ritiene che le caratteristiche specifiche dello sport non giustifichino che le attività economiche generate dallo sport siano automaticamente esentate dal rispetto delle regole di concorrenza dell'Unione europea;
4. ritiene che, tenuto conto delle caratteristiche uniche dello sport, la Commissione dovrebbe prevedere, dopo aver consultato i vari soggetti interessati e il Parlamento, l'adozione di orientamenti interpretativi volti a chiarire l'intera questione del rapporto che intercorre tra diritto comunitario e "regole dello sport" che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto UE e il settore al quale tale normativa si applica, in particolare per quanto attiene alla linea di demarcazione tra quegli aspetti dell'organizzazione dello sport che sono soggetti al diritto comunitario e le regole che invece sono escluse, tenuto conto, inoltre, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rammentando inoltre che le regole dello sport che riguardano aspetti puramente sportivi e che in quanto tali non hanno nulla a che fare con l'attività economica, non rientrano nell'ambito di applicazione del trattato; reputa che tale demarcazione debba tener conto della distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico; sottolinea che tali regole, le quali attengono alla natura e al contesto specifici degli eventi sportivi, sono intrinsecamente legate all'organizzazione e al corretto svolgimento delle competizioni sportive e non possono essere considerate limitazioni alle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori e di prestazione dei servizi, a condizione che gli effetti restrittivi sulla concorrenza siano proporzionati all'interesse sportivo autentico e legittimo ricercato;
5. chiede alle organizzazioni sportive di accettare il diritto di ricorso presso i tribunali ordinari, riconoscendo nel contempo il principio dell'autoregolamentazione nello sport, le strutture del modello europeo di sport e i principi che presidono all'organizzazione delle competizioni sportive;
6. è del parere che il fatto di fare semplicemente affidamento sulla Corte di giustizia affinché decida in ultima istanza genera un approccio caso per caso insoddisfacente e

conduce alla mancanza di certezza giuridica, soprattutto perché il ragionamento seguito dalla giurisprudenza non è sempre chiaro o coerente, come emerge dalle cause da Walrave a Meca-Medina; fa osservare che è complesso separare gli aspetti relativi alla concorrenza commerciale dalle questioni puramente sportive, a tal punto che alcune questioni devono necessariamente essere trattate caso per caso, e si oppone quindi a qualsiasi manovra intesa all'esonero in blocco dalle regole della concorrenza stabilite agli articoli 81 e 82 del trattato;

7. fa osservare che il riconoscimento delle qualifiche professionali degli agenti dei giocatori è coperto dalla direttiva 2005/36/CE¹ là dove la professione è soggetta a regole nazionali;
8. ritiene che le pratiche illecite di taluni agenti di giocatori (corruzione, riciclaggio di denaro, traffico di giocatori minorenni) potrebbero giustificare l'adozione di un atto legislativo che stabilisca requisiti professionali minimi per gli agenti di giocatori (conoscenza di materie specifiche, rispettabilità, assenza di conflitto di interessi, ad esempio come risultato di una doppia rappresentanza, ecc.);
9. sostiene con convinzione il sistema UEFA di licenze per i club e chiede l'adozione di tali buone prassi su scala europea;
10. ritiene che, se da un lato la commercializzazione centrale dei diritti televisivi rappresenta una restrizione orizzontale della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, dall'altro essa ha un'efficacia che va considerata alla luce dell'articolo 81, paragrafo 3, e che accordi di questo tipo sono accettabili a condizione che siano coerenti con i principi di solidarietà tra club, di trasparenza, di responsabilità e di oggettività;
11. invita gli Stati membri ad adottare misure normative che garantiscano che lo sport sia protetto da pressioni indebite associate alle scommesse; ritiene che sia particolarmente necessario ridurre l'offerta di possibilità di scommessa e affrontare il rischio di conflitti tra gli interessi economici di una società di scommesse e i risultati sportivi; invita altresì gli Stati membri a vietare alle società di scommesse il possesso di club sportivi o la partecipazione commerciale ad essi (ad esempio, le sponsorizzazioni), come anche i legami tra le società di scommesse e gli sportivi, tranne nel caso in cui dette società escludono il club o lo sportivo in questione dalla loro offerta di scommesse sportive;
12. chiede specificamente alla Commissione e agli Stati membri di studiare con gli operatori sportivi e gli organizzatori di scommesse sportive, la creazione di un quadro realizzabile, equo e sostenibile al fine di garantire che tutti gli sport in Europa siano al riparo dalle scommesse illegali e mantengano la fiducia del pubblico sportivo europeo;
13. riconosce il diritto degli Stati membri di prendere misure intese a proteggere il diritto all'informazione e a garantire un ampio accesso da parte del pubblico alla copertura televisiva di eventi sportivi nazionali o meno di considerevole importanza per la società, quali le Olimpiadi, la Coppa del mondo di calcio e il Campionato europeo di calcio UEFA;

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

14. sottolinea che la natura dell'economia europea dello sport, che è sempre più basata sull'investimento in contenuti sportivi innovativi e sul loro sviluppo mediante tecnologie digitali, muta rapidamente; riconosce la necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale e il cosiddetto "goodwill", di limitare quanto più possibile la pirateria e di ridurre il margine per operazioni illegali in ambienti on line;
15. esprime preoccupazione dinanzi all'erosione talvolta sistematica dei diritti d'autore da parte degli utilizzatori di siti di "networking sociale"; riconosce l'emozionante sviluppo dei contenuti creati dagli utilizzatori stessi, ma anche il rischio maggiore di abusi in relazione ai diritti d'autore; ritiene che, quando la tecnologia permette l'identificazione intrinseca o in allegato di un'indicazione di copyright, non sia irragionevole esigere un filtraggio inteso a consentire l'individuazione di detta indicazione da parte dei prestatori di servizi dei siti, come anche procedure di rimozione più proattive; ritiene tuttavia che una certa standardizzazione della tecnologia sia auspicabile, al fine di evitare che il requisito del filtro rappresenti un onere eccessivo;
16. riconosce le legittime preoccupazioni che le organizzazioni sportive nutrono riguardo al marketing parassitario ("ambush marketing"); constata, in tale contesto, che la legislazione in materia di marchi registrati e di diritti d'autore non può essere sempre sufficientemente ampia per evitare tale pratica parassita; osserva che una revisione delle disposizioni legislative in materia di concorrenza sleale per confusione ("passing off") esistenti in alcuni Stati membri può indicare la strada verso possibili soluzioni.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	27.3.2008
Esito della votazione finale	+: 23 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Gabriela Crețu